



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E PER LE CHIAMATE DIRETTE E DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230.**

*(emanato con D.D. n. 318 del 11.07.2013 e modificato con D.D. n. 558 del 20.11.2014, D.D. n. 135 del 18.03.2015, DD n.504 del 20.09.2016, D.D. n. 732 del 29.12.2016, D.D. n. 235 del 26.04.2017, D.D. n. 219 del 19.04.2018, con D.D. n. 320 del 07.06.2018, con D.D. n. 324 del 27.06.2019 e da ultimo con D.D. n.120 del 26.02.2020)*

**Titolo I  
Principi generali**

**Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina la chiamata dei professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

**Articolo 2 (Programmazione del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia)**

1. Il Consiglio di amministrazione federato approva, in conformità all'art. 19, comma 3, lettera h) dello Statuto, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico d'ateneo previsionale e della programmazione del fabbisogno di personale, le proposte di chiamata dei professori di ruolo formulate dal Senato accademico, viste le richieste di copertura delle strutture accademiche di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di perfezionamento o di dottorato presso la Scuola Normale Superiore. La partecipazione alle procedure selettive di cui al Titolo II del presente Regolamento può essere riservata a candidati esterni alla Scuola come definiti dall'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, sia per il rispetto del vincolo del quinto delle risorse disponibili di cui al presente comma, sia nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

**Articolo 3 (Richieste di copertura dei posti)**

1. Il Consiglio della struttura accademica, nei limiti delle risorse a questa assegnate, delibera di richiedere al Senato accademico la copertura di posti di professore di I o di II fascia.

2. La delibera del Consiglio della struttura accademica indica:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la specificazione del settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- c) l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto in relazione alle esigenze della struttura accademica.



Nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3 lettere a) e b) del presente articolo, la delibera della struttura accademica deve altresì indicare:

a) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare, in conformità a quanto prescritto dal provvedimento normativo vigente al momento dell'emanazione del bando, che determina il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati alle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

b) solo nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3, lettera a) del presente articolo, l'eventuale indicazione delle competenze linguistiche richieste al candidato in relazione alle esigenze didattiche previste.

3. Il Consiglio inoltre indica una proposta di modalità di copertura tra le seguenti:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o dell'idoneità, professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Scuola che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24, quinto comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, specificando il nominativo del soggetto da sottoporre a procedura di valutazione;

c) chiamata diretta o chiamata per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

4. Il Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti:

a) approva le richieste di cui al comma 1;

b) individua la modalità di copertura nonché, nel caso di procedura di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, il soggetto da sottoporre a valutazione indicato dalla struttura accademica.

## **Titolo II Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **Articolo 4 (Procedura selettiva)**

1. Il Direttore della Scuola avvia la procedura selettiva con l'emanazione di un bando pubblicato sul sito Web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti da coprire;

b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;

c) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;

d) il settore concorsuale per il quale viene bandito ogni singolo posto con l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari tramite i quali viene specificato in via esclusiva l'eventuale profilo oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 5;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale;

f) i requisiti soggettivi corrispondenti alla modalità di copertura prescelta;

g) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle



SCUOLA  
NORMALE  
SUPERIORE

pubblicazioni; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola;

h) l'indicazione dei criteri di valutazione della qualificazione scientifica;

i) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare;

j) l'indicazione delle eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche previste.

### **Articolo 5 (Commissione di valutazione)**

1. Il Direttore della Scuola, sentito il Preside della struttura accademica che ha proposto la copertura del posto, nomina per ciascuna procedura selettiva una Commissione di valutazione. La Commissione è composta da tre o cinque membri scelti tra i professori ordinari degli atenei italiani appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito. La maggioranza dei componenti della Commissione non deve appartenere ai ruoli della Scuola Normale Superiore. Nella costituzione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.

2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. Non possono far parte della Commissione coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001) né coloro che versino in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente.

5. Non possono essere nominati i professori che abbiano fatto parte di commissioni per il conseguimento dell'abilitazione nazionale che hanno esaminato candidati alla selezione oggetto del bando, i professori degli atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che non siano in possesso dei parametri di qualificazione scientifica, riferiti agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale oggetto della procedura, previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi. In considerazione di questo, potranno essere nominati a far parte delle Commissioni di cui al presente articolo gli ordinari di atenei italiani presenti nelle liste degli eleggibili per le commissioni di abilitazione scientifica nazionale formate in base ai predetti parametri nonché quelli che, pur non essendo presenti nelle suddette liste, attestino di possedere tali parametri di qualificazione scientifica entro la data del provvedimento di nomina della Commissione, previa apposita autocertificazione.

6. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione.

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.51 del c.p.c. e del D.P.R. 62/2013 nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il



provvedimento di accettazione da parte del Direttore.

8. Non sono previsti compensi per i componenti interni della commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

### **Articolo 6 (Candidati ammissibili alle selezioni)**

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:

a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata, né essere nominati professori della Scuola in esito allo stesso, coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Senato accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario generale o con un componente del Consiglio di amministrazione federato della Scuola. L'incandidabilità riguarda altresì il Direttore, il Segretario generale, i professori appartenenti al Senato accademico e i componenti del Consiglio di amministrazione federato al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

3. I soggetti in possesso dei requisiti previsti che intendano partecipare alla procedura di selezione sono tenuti a dichiarare nella domanda, tra le informazioni e i dati richiesti, il livello di conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.

### **Articolo 7 (Modalità di svolgimento delle selezioni)**

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo di cui al precedente art.4 comma 2 lett. d) e senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto:

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale;

b) direzione di istituti culturali e di ricerca; direzione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;

c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati, dando adeguato rilievo al grado di autonomia acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale nonché alla dimostrata capacità di porsi come leader di attività di ricerca, ideando nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;

d) conseguimento della titolarità di brevetti;

e) partecipazione come relatore invitato e organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali; partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente



SCUOLA  
NORMALE  
SUPERIORE

accreditate;

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

#### B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Sono incluse nella valutazione le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti. Sono altresì valutati i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, tenendo conto anche della produzione elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e fatti salvi in ogni caso i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, anche con riferimento alle funzioni genitoriali. In particolare sotto questo profilo saranno considerati elementi minimi per poter essere individuati come candidati meritevoli ai fini dell'eventuale proposta di chiamata i seguenti:

- avere una produttività scientifica media, riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio del quinto anno precedente il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e quest'ultimo, non inferiore al valore determinato nel bando sulla base del valore medio minimo di produttività per non avere penalizzazioni fissato nell'ultimo ciclo di valutazione ANVUR (VQR). Ai fini del raggiungimento di tale valore minimo la Commissione considererà soltanto la produzione scientifica coerente con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

- solo per la chiamata di professore di I fascia, possedere i parametri di qualificazione scientifica, relativi agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale o dell'eventuale settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi alla data di emanazione del bando, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio del primo degli anni previsti per i diversi indicatori dalla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta altresì sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la valutazione terrà conto anche degli indicatori bibliometrici riconosciuti.

#### C. Valutazione dell'attività didattica

a) sarà valutata l'attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;

b) sarà in particolare valutata l'attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all'estero.

2. Terminate le valutazioni sulla base dei criteri e parametri di cui al precedente comma 1, la Commissione, previa valutazione comparativa tra i candidati:

- formula un giudizio riepilogativo finale sinteticamente motivato sul profilo scientifico e didattico di ciascun candidato esprimendolo tramite l'utilizzo di una scala di valutazione in termini di insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, o altra scala equivalente;



- individua il candidato che abbia conseguito il giudizio finale più alto come più meritevole ai fini della successiva fase di chiamata, ferma restando la possibilità che siano individuati come tali più candidati che abbiano conseguito il predetto giudizio a parità di merito.

### **Articolo 8 (Atti della Commissione)**

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore nomina, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte i giudizi collegiali sui candidati, e da una relazione finale riassuntiva redatta collegialmente. Gli atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore.
3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Dopo l'approvazione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto il posto e al Senato accademico per la deliberazione sulla proposta chiamata di cui all'art. 9.
5. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale riassuntiva della procedura sono pubblicati sul sito Web della Scuola.
6. La nomina del candidato più meritevole ovvero di colui che, tra i candidati più meritevoli pari merito individuati dalla Commissione, sarà chiamato a ricoprire il posto oggetto della selezione, è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art.9.

### **Articolo 9 (Chiamata)**

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il candidato o i candidati individuati dalla Commissione come più meritevoli sono tenuti a sostenere, presso la struttura accademica interessata e in tempo utile per il rispetto del termine di cui al comma 3 del presente articolo, un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche. Può essere richiesto ai candidati di sostenere il predetto seminario nella lingua straniera di cui il bando prescrive la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche previste. Al seminario sono invitati ad assistere i componenti delle altre due strutture accademiche della Scuola. Al termine dei seminari, il Preside della struttura accademica interessata procede alla stesura di un breve resoconto, dal medesimo sottoscritto, che ne riporti data e orario, nominativi dei candidati partecipanti ed una sintesi dello svolgimento.
2. L'eventuale chiamata del candidato più meritevole, ovvero di uno dei più meritevoli in caso di pari merito, a ricoprire il posto oggetto di selezione è condizionata alla positiva verifica, effettuata con la delibera di cui al successivo comma 3, della congruità del relativo profilo con l'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca che richiede ai propri docenti un livello di maturità scientifica e didattica - attestato dall'importanza delle tematiche affrontate, dei meriti scientifici e dei risultati raggiunti - significativamente più elevato di quello previsto per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; un livello di maturità che sia in grado di contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche internazionale e che in particolare: - in caso di posti di professore





SCUOLA  
NORMALE  
SUPERIORE

di II fascia, sia tale da conferire al candidato una posizione già affermata nel panorama almeno nazionale della ricerca nonché possibilmente già riconoscibile anche sul piano internazionale; - in caso di posti di professore di I fascia, sia tale da conferire al candidato una posizione già affermata e di rilievo nel panorama anche internazionale.

3. Il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura che ha richiesto il posto il quale si pronuncia entro il termine ordinatorio di tre mesi dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi durante la presentazione del seminario, verificata la congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di ricerca della Scuola di cui al precedente comma 2 e tenuto conto della sua coerenza rispetto alla tipologia di impegno didattico e di ricerca esplicitata nel bando, delibera di procedere o meno alla chiamata del candidato ovvero di uno dei candidati individuati come più meritevoli dalla Commissione. Resta ferma altresì la possibilità di non procedere alla chiamata per sopravvenute ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario. La delibera, che dovrà essere adeguatamente motivata, è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia e professori di I e di II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). La delibera è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nei casi in cui vi siano due o più candidati parimenti meritevoli, appartenenti a generi diversi, aventi un equivalente livello di maturità scientifica e didattica nonché aventi il medesimo profilo di cui al comma precedente, la Scuola può dare preferenza al candidato/a appartenente al genere il cui numero di professori di ruolo della Scuola, nella fascia per la quale si procede alla chiamata, sia inferiore a un terzo del numero complessivo dei professori di ruolo della Scuola della medesima fascia.

5. Gli organi accademici centrali si pronunciano ai sensi del precedente comma 3 anche nel caso in cui il Consiglio della struttura accademica interessata non adotti nel termine previsto alcuna delibera per esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) alla chiamata. Di tale inerzia gli organi accademici terranno negativamente conto, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, al momento di procedere alla programmazione/rimodulazione del fabbisogno di personale o all'atto di deliberare sulle richieste di avviamento di nuove procedure di reclutamento di docenti avanzate dalla struttura accademica interessata anche sulla base delle programmazioni già deliberate.

6. Solo in caso di candidati pari merito e di rinuncia al posto da parte del candidato chiamato ovvero di mancata presa di servizio dello stesso, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura accademica interessata, può deliberare di procedere alla chiamata di un altro candidato tra quelli più meritevoli individuati dalla Commissione, secondo le modalità previste ai commi precedenti.

#### **Articolo 10 (Nomina in ruolo)**

1. La nomina del soggetto chiamato ai sensi dell'articolo precedente è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

#### **Titolo III Chiamate nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

#### **Articolo 11 (Attivazione delle procedure e personale interessato)**



1. Nell'ambito delle risorse disponibili appositamente assicurate a tale scopo dalla programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, le strutture accademiche richiedono al Senato accademico, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.
2. Ai fini dell'attivazione della procedura, la quale viene richiesta dalla struttura accademica di afferenza di ricercatore di norma almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto, l'abilitazione conseguita deve riferirsi al settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore e deve essere in corso di validità all'atto della valutazione fino alla delibera di chiamata quale professore associato. Qualora entro il predetto termine di 120 giorni, il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma l'acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà richiesta dalla struttura accademica e indetta successivamente al conseguimento della stessa.
3. A seguito della delibera del Senato accademico, il titolare del contratto di ricercatore interessato è sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
4. Non possono partecipare alle predette procedure di valutazione, né essere nominati nel ruolo di professore associato in esito alle stesse, i ricercatori che si trovino nelle situazioni di cui al primo capoverso dell'art.6, comma 2 del presente regolamento ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al secondo capoverso della medesima disposizione al momento della delibera di attivazione della procedura e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

#### **Articolo 12 (Indizione della procedura)**

1. La procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è indetta con decreto del Direttore pubblicato sul sito web della Scuola.
2. Il titolare del contratto di ricercatore interessato presenta apposita domanda di partecipazione alla procedura valutativa, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni che intenda presentare nel limite previsto ai fini della valutazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione della procedura e secondo le modalità ivi indicate.

#### **Articolo 13 (Commissione di valutazione)**

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata con decreto del Direttore pubblicato sul sito web della Scuola e disciplinata ai sensi dell'art.5, commi da 1 a 5, 7, 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Per l'eventuale proroga del termine e/o per la sostituzione della Commissione in caso di mancata consegna degli atti nel termine previsto trova applicazione l'art.8, comma 1 del presente Regolamento.

#### **Articolo 14 (Valutazione dei titolari dei contratti)**

1. Sono oggetto di valutazione da parte della Commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l'attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art.24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, nonché l'attività svolta nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dello stesso articolo 24 o dell'art.29, comma 5, della Legge 240/2010 il ricercatore ha avuto accesso al contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito ai sensi dell'art.29, comma 7 della stessa Legge 240/2010 in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione





Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini di cui al presente articolo.

2. La Commissione valuta il titolare di contratto secondo standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, specificati nell'allegato 1 del presente Regolamento nell'ambito dei criteri di valutazione fissati dagli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n.344, in rapporto alla congruità del suo livello di maturità scientifica e didattica con quello richiesto dall'art.9, comma 2 del presente Regolamento per assumere il ruolo di professore di II fascia presso la Scuola.

3. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sul ricercatore esaminato nella quale formula il proprio giudizio collegiale, in base agli standard e ai criteri di valutazione previsti, sulla congruità del suo livello di maturità scientifica e didattica secondo quanto previsto dal precedente comma 2, pronunciandosi sul superamento con esito positivo, o meno, della procedura valutativa.

#### **Articolo 15 (Atti della commissione)**

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni di cui fanno parte i giudizi collegiali sui ricercatori interessati. Essi sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore pubblicato sul sito web della Scuola, sul quale, dopo l'approvazione, vengono pubblicati anche i verbali. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Regolamento.

2. Dopo l'approvazione, in caso di esito positivo della valutazione della Commissione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto l'attivazione della procedura e al Senato accademico per la deliberazione sulla proposta di chiamata.

3. La nomina del ricercatore interessato come professore di II fascia è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art.16.

#### **Articolo 16 (Chiamata)**

1. Prendendo atto di quanto deciso dalla Commissione, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura il quale si pronuncia entro il termine ordinario di un mese dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), propone la chiamata del ricercatore positivamente valutato nel ruolo di professore associato. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia ed è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

#### **Articolo 17 (Nomina in ruolo)**

1. La nomina è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto di ricercatore di tipo b).

### **Titolo IV Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.**

#### **Articolo 18 (Chiamata diretta o per chiara fama)**

1. La copertura dei posti di professore di I e II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno



tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011 e successivi decreti ministeriali per tempo vigenti.

2. La proposta di copertura per chiamata diretta è formulata dai Consigli delle strutture accademiche ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del presente regolamento. I Consigli delle strutture accademiche possono altresì proporre, al Senato accademico, la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. Le chiamate dirette sono deliberate dal Senato accademico previa verifica, da effettuare sulla base delle pubblicazioni e del curriculum dei soggetti destinatari della proposta di chiamata, della congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di ricerca della Scuola di cui all'art.9, comma 2 del presente regolamento. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia. Le richieste di copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata per chiara fama sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei professori di I fascia.

4. Le chiamate dirette e per chiara fama deliberate dal Senato accademico sono approvate dal Consiglio di amministrazione federato per quanto attiene la compatibilità finanziaria ai fini della trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il previsto nulla osta.

5. Acquisito il nulla-osta ministeriale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa per tempo vigente, il Direttore della Scuola con proprio decreto dispone:

a) per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;

b) per la chiamata per chiara fama, la nomina a professore di I fascia e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e ogni altro utile elemento di valutazione.

6. Non possono essere destinatari di procedure di copertura di posti mediante chiamata diretta o per chiara fama, né essere nominati quali docenti della Scuola in esito alle stesse, i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all'art.6, comma 2 del presente regolamento al momento della delibera di copertura del posto e/o al momento della nomina.

## **Titolo V Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 19 (Disciplina transitoria)**

1. Ai sensi dell'art. 29, quarto comma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 possono comunque essere destinatari di chiamata fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa. La proposta di chiamata è avanzata al Consiglio di amministrazione federato con delibera del Senato accademico, su proposta della struttura accademica di riferimento. Entrambe le proposte sono deliberate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia.

### **Articolo 20 (Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.



### **Articolo 21 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola. Il regolamento è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1. Le modifiche regolamentari approvate il 22 dicembre 2016 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del predetto decreto e si applicano alle procedure bandite dopo tale data, salvo quelle all'art. 6 comma 2, all'art. 11 comma 3 e all'art. 18 comma 6 che si applicano anche alle procedure in corso.
3. Le modifiche regolamentari approvate il 31 maggio 2018 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e si applicano alle procedure bandite dopo tale data, salvo quelle all'art. 9 commi 3 e 5 che si applicano anche alle procedure in corso per le quali non sia ancora stata effettuata la delibera di chiamata, purché bandite dopo le modifiche regolamentari di cui al D.D. n.732 del 29.12.2016; quelle relative alla ridenominazione degli organi accademici ai sensi delle modifiche statutarie di cui al D.D. n.46 del 25 gennaio 2018 si applicano a partire dall'insediamento dei nuovi organi.



**Standard qualitativi della Scuola Normale Superiore, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.**

## **I. Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:

- a) volume e continuità dell'attività didattica con particolare riferimento al numero dei moduli/corsi di insegnamento tenuti per anno di cui si è assunta la responsabilità. Potranno essere apprezzate altresì, se presenti, eventuali esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, anche esteri o internazionali;
- b) esiti della valutazione da parte degli allievi dei moduli/insegnamenti tenuti nei corsi ordinari e/o di dottorato (PHD), con gli strumenti predisposti dalla Scuola e secondo quanto riportato nelle relazioni annuali sulla valutazione della qualità della didattica. Più specificatamente saranno considerati meritevoli di apprezzamento gli esiti delle valutazioni relative ai corsi/moduli tenuti dal ricercatore per i quali risulti un numero di rispondenti al questionario pari o superiore al 60% degli iscritti ai corsi/moduli stessi e comunque in numero non inferiore a cinque<sup>1</sup>, prestando particolare attenzione ai quesiti sulla puntualità, reperibilità del ricercatore e soddisfazione globale dei corsi/moduli stessi;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo degli studenti e/o commissioni di ammissione al corso ordinario o di dottorato (PHD);
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla supervisione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il ricercatore è relatore.

Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di fruizione di congedi/aspettative concesse e formalizzate nei casi previsti dalla normativa vigente. La Commissione potrà inoltre tenere motivatamente conto di eccezionali e comprovate situazioni di impossibilità oggettiva, non imputabili al ricercatore, che abbiano determinato la mancata assegnazione nei suoi confronti di particolari obblighi didattici/formativi nei periodi interessati e/o abbiano impedito lo svolgimento da parte sua dell'attività didattica curriculare assegnata; in tali casi potrà tenersi conto di eventuali attività didattiche/seminariali sostitutive e/o compensative concordate con il Preside e svolte dal ricercatore nel periodo di vigenza del suo contratto.

## **II. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica**

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:

---

<sup>1</sup> 1 Per favorire l'apprezzamento degli esiti delle valutazioni studentesche pur in presenza di numeri ridotti di iscritti ai diversi insegnamenti, le due soglie minime relative al numero dei rispondenti al questionario potranno essere applicate sia al singolo corso/modulo, sia in modo aggregato a più corsi/moduli tenuti dal ricercatore nel medesimo anno accademico qualora ciò sia funzionale al soddisfacimento delle soglie stesse, fermo restando che saranno messi a disposizione della Commissione gli esiti dei questionari raccolti distintamente per i diversi corsi/moduli, tenuti dal ricercatore, che saranno risultati meritevoli di apprezzamento.



- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Sotto questo profilo potrà essere apprezzata, altresì, la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale e/o la capacità di ideare nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e/o partecipazione all'organizzazione degli stessi. Se presenti, potranno essere apprezzate altresì ulteriori attività di ricerca quali quelle di direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie o partecipazione a comitati editoriali degli stessi;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

### **III. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche**

Ai fini della valutazione, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione terrà conto degli standard qualitativi relativi ai seguenti aspetti:

#### **III.1 - Produzione scientifica complessiva**

La Commissione valuterà, in relazione alle caratteristiche del settore, la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, avendo riguardo sia al periodo oggetto del contratto di ricercatore, che a quelli anteriori, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca anche connessi a funzioni genitoriali o ad altri periodi di congedo o di aspettativa diversi da quelli previsti per motivi di studio.

#### **III.2 – Pubblicazioni scientifiche presentate nel limite previsto**

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto del posto di associato da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
  - 1) numero totale delle citazioni;
  - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
  - 3) "impact factor" totale;
  - 4) "impact factor" medio per pubblicazione.

Per ciascuno dei precedenti punti I, II e III, la Commissione valuterà il ricercatore secondo gli standard e criteri sopra previsti, esprimendo un proprio giudizio collegiale articolato e di merito, nonché un





SCUOLA  
NORMALE  
SUPERIORE

giudizio sintetico graduato secondo la seguente scala di valutazione o equivalente: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo. Le predette valutazioni parziali confluiranno nel giudizio sulla congruità del livello di maturità scientifica e didattica del ricercatore con quanto richiesto dalla Scuola per assumere il ruolo di professore di II fascia e nel conseguente pronunciamento della Commissione sul superamento con esito positivo, o meno, della procedura valutativa ai sensi dell'art.14, comma 3 del Regolamento.